

NOME E COGNOME: _____

CLASSE: _____ ISTITUTO SCOLASTICO _____

DIRITTO

VIDEO LEZIONE “NORMATIVA SETTORE 2”

TESTO RIASSUNTIVO

TEST DI VALUTAZIONE

La video lezione è disponibile sul seguente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=0gKg6ArCVM0>

NORMATIVA SETTORE 2

I corsi di formazione professionale

Regioni:

- emanare norme di programmazione dell'attività di estetista
- dettare disposizioni ai Comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della legge statale, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.
- predisporre i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico

I corsi di formazione professionale:

- istituiti dalla Regione
- organizzati presso Enti previsti dalla legge o centri privati di formazione professionale

Materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

D.M. n. 352/1994:

- ha determinato i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame

I requisiti richiesti per l'esercizio di attività di estetista

Necessaria la qualifica professionale

La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di tre itinerari formativi alternativi tra di loro:

- 1) corso regionale di qualificazione di due anni (minimo 900 ore annue) + corso di specializzazione di un anno oppure un anno di inserimento presso un'impresa di estetista
- 2) almeno un anno di lavoro quale dipendente a tempo pieno presso studio medico specializzato o impresa di estetista, successivo a rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista + corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica
- 3) almeno tre anni di lavoro quale dipendente o collaboratore familiare a tempo pieno presso una impresa di estetista + corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica

L'inizio dell'esercizio dell'attività: la normativa precedente al decreto-legge n. 7/2007

Qualifica professionale + autorizzazione comunale

Per imprese non artigiane (diverse da quelle di cui alla L. n. 443/1985): assunzione della direzione dell'impresa da parte di persona con qualificazione professionale.

Documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione:

- a) idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti per qualificazione professionale;
- b) dichiarazione idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata da ASL;
- c) documentazione relativa alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico impiegati.

Sospensione autorizzazione da parte del Sindaco per inosservanza prescrizioni e requisiti

Revoca autorizzazione da parte del Sindaco:

- a) mancato espletamento dell'attività senza giustificato motivo;
- b) svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni della L. n. 1/1990 e dalla legge regionale.
- c) qualora l'interessato, dopo la sospensione non aveva provveduto a rimuovere le cause che l'avevano motivata entro 180 giorni

Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7/2007

Il decreto-legge n. 7/2007 ha stabilito che l'esercizio delle attività di estetista dovrà essere soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, ex art. 19 L. n. 241/1990 (ora SCIA), da presentare al Comune territorialmente competente.

Nella SCIA l'interessato dovrà dichiarare:

- a) di essere in possesso della prescritta qualificazione professionale
- b) di svolgere l'attività in locali che rispettano i requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

L'esercizio dell'attività di estetista, quindi, non è più essere subordinata:

- a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti;
- b) al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

È in ogni caso fatto salvo:

- a) il possesso dei requisiti di qualificazione professionale
- b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.

Pertanto, l'esercizio dell'attività di estetista non potrà più essere legato:

- a) né al possesso dell'autorizzazione,
- b) né ad alcun vincolo di distanza minima o di parametri numerici,
- c) né all'obbligo di chiusura infrasettimanale.

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese

Ottenuta la qualifica professionale e presentata la SCIA al Comune, l'interessato è tenuto, entro trenta giorni dell'effettivo inizio dell'attività:

- a) a presentare domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (se impresa artigiana)
- b) a presentare domanda di iscrizione al Registro Imprese (se impresa non artigiana).

TEST DI VALUTAZIONE

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta)

Per l'esercizio dell'attività di estetista è necessaria la qualifica professionale.

(Vero / Falso)

Dopo il Decreto-Legge n 7/2007 è necessaria l'autorizzazione comunale per esercitare attività di estetista

(Vero / Falso)

Gli itinerari formativi per conseguire la qualifica professionale di estetista sono 7 (sette)

(Vero / Falso)

Domande a risposta multipla (spunta l'unica risposta che ritieni corretta)

Dopo il Decreto-Legge n. 7/2007 per esercitare l'attività di estetista:

- a) è necessario chiedere ed ottenere l'autorizzazione comunale
- b) è sufficiente presentare al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- c) non è necessario alcun adempimento

Rientrano tra le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico:

- a) botanica
- b) fisica nucleare
- c) estetica, trucco e visagismo

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della lezione.